

# Parere del comitato (articolo 64)



Parere del comitato (articolo 64)

**Parere 12/2018**

**relativo al progetto di elenco dell'autorità di controllo competente dell'Italia  
riguardante  
le tipologie di trattamenti soggetti al requisito di una valutazione d'impatto  
sulla protezione dei dati  
(articolo 35, paragrafo 4, del regolamento generale sulla protezione dei dati)**

**Adottato il 25 settembre 2018**

Translations proofread by EDPB Members.

This language version has not yet been proofread.

## Indice

1.	Sintesi dei fatti.....	5
2.	Valutazione.....	5
2.1	Ragionamento generale del comitato in merito all'elenco trasmesso .....	5
2.2	Applicazione del meccanismo di coerenza al progetto di elenco.....	6
2.3	Analisi del progetto di elenco .....	6
	Natura indicativa dell'elenco .....	6
	Riferimento alle linee guida.....	7
	Dati biometrici .....	7
	Dati genetici.....	7
	Trattamento ulteriore .....	7
	Monitoraggio dei dipendenti.....	8
	Riferimento a una base giuridica specifica.....	8
	Trattamento con utilizzo di tecnologie nuove/innovative .....	8
3.	Conclusioni / raccomandazioni .....	8
4.	Osservazioni conclusive.....	10

## Il comitato europeo per la protezione dei dati

visto l'articolo 63, l'articolo 64, paragrafo 1, lettera a), e paragrafi da 3 a 8, e l'articolo 35, paragrafi 1, 3, 4 e 6, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati),

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), in particolare l'allegato XI e il protocollo 37, modificati dalla decisione del comitato misto SEE n. 154/2018 del 6 luglio 2018,

visto l'articolo 10 e l'articolo 22 del regolamento interno del 25 maggio 2018,

considerando quanto segue:

1) La funzione principale del comitato consiste nel garantire l'applicazione coerente del regolamento (UE) 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati) in tutto lo Spazio economico europeo. A norma dell'articolo 64, paragrafo 1, di tale regolamento, il comitato è tenuto ad emettere un parere ove un'autorità di controllo intenda adottare un elenco di trattamenti soggetti al requisito di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 4, del medesimo regolamento. Lo scopo del presente parere è pertanto creare un approccio armonizzato ai trattamenti di tipo transfrontaliero o che possono incidere sulla libera circolazione dei dati o delle persone fisiche all'interno dell'Unione europea. Sebbene non imponga un elenco unico, il regolamento generale sulla protezione dei dati incoraggia la coerenza. Nei propri pareri il comitato persegue tale coerenza, chiedendo alle autorità di controllo di inserire nei loro elenchi alcune tipologie di trattamenti, di rimuovere taluni criteri che il comitato non ritiene presentino necessariamente un rischio elevato per gli interessati e di applicare determinati criteri in modo armonizzato.

2) Conformemente all'articolo 35, paragrafi 4 e 6, del regolamento generale sulla protezione dei dati, le autorità di controllo competenti sono tenute a redigere elenchi delle tipologie di trattamenti soggetti al requisito di una valutazione di impatto sulla protezione dei dati. Le autorità di controllo competenti devono tuttavia applicare il meccanismo di coerenza se tali elenchi comprendono attività di trattamento finalizzate all'offerta di beni o servizi a interessati o al monitoraggio del loro comportamento in più Stati membri, o attività di trattamento che possono incidere significativamente sulla libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione.

3) Il fatto che i progetti di elenco delle autorità di controllo competenti sono soggetti al meccanismo di coerenza non implica tuttavia che gli elenchi devono essere identici. Le autorità di controllo competenti hanno un margine di discrezionalità per tener conto del

contesto nazionale o regionale e della legislazione locale. La valutazione/il parere del comitato non mira a ottenere un elenco unico per tutta l'UE, bensì a evitare incoerenze significative che possano incidere sulla protezione equivalente degli interessati.

4) Ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento generale sulla protezione dei dati lo svolgimento di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati è obbligatorio per il titolare del trattamento solo quando il trattamento "può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche". Il paragrafo 3 dello stesso articolo contiene un elenco non esaustivo di casi che possono presentare un rischio elevato. Le linee guida in materia di valutazione di impatto<sup>1</sup> elaborate Gruppo di lavoro "Articolo 29" e approvate dal comitato<sup>2</sup> chiariscono i criteri per identificare i trattamenti soggetti al requisito di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati. Esse specificano che, nella maggior parte dei casi, un titolare del trattamento può considerare che un trattamento che soddisfi due criteri debba formare oggetto di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, tuttavia, in alcuni casi, un titolare del trattamento può ritenere che un trattamento che soddisfa soltanto uno di questi criteri richieda una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati.

5) Gli elenchi presentati dalle autorità di controllo competenti perseguono lo stesso obiettivo di identificare i trattamenti che possono presentare un rischio elevato e che pertanto richiedono una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati. Di conseguenza, nell'accertare che i progetti di elenco delle autorità di controllo competenti non incidano sull'applicazione coerente del regolamento generale sulla protezione dei dati è opportuno applicare i criteri elaborati nelle linee guida del Gruppo di lavoro "Articolo 29".

6) Ventidue autorità di controllo competenti hanno sottoposto i loro progetti di elenco al comitato. La valutazione globale di tali elenchi contribuisce all'obiettivo di un'applicazione coerente del regolamento generale sulla protezione dei dati, malgrado la crescente complessità della questione.

7) Ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 3, del regolamento del generale sulla protezione dei dati, in combinato disposto con l'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento interno del comitato, il parere del comitato deve essere adottato entro otto settimane dal primo giorno lavorativo dopo che la presidenza e l'autorità di controllo competente hanno accertato che il fascicolo è completo. Su decisione della presidenza, tale periodo può essere prorogato di sei settimane tenuto conto della complessità della questione,

## **HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE:**

---

<sup>1</sup> Gruppo di lavoro "Articolo 29", linee guida in materia di valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e determinazione della possibilità che il trattamento "possa presentare un rischio elevato" ai fini del regolamento 2016/679 (WP 248 rev. 01).

<sup>2</sup> Comitato, approvazione 1/2018.

## 1. Sintesi dei fatti

Il Garante per la protezione dei dati personali (in appresso "autorità di controllo italiana") ha presentato il proprio progetto di elenco al comitato. La decisione sulla completezza del fascicolo è stata adottata l'11 luglio 2018. Il termine per l'adozione del parere è stato prorogato al 25 settembre, vista la complessità della questione considerato che nello stesso tempo ventidue autorità di controllo competenti hanno presentato i loro progetti di elenco rendendo così necessaria una valutazione globale.

## 2. Valutazione

### 2.1 Ragionamento generale del comitato in merito all'elenco trasmesso

Ogni elenco trasmesso al comitato è stato interpretato come ulteriore specifica dell'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento generale sulla protezione dei dati, che in ogni caso prevale. Nessun elenco può pertanto considerarsi esaustivo. Poiché l'elenco presentato dall'autorità di controllo italiana non afferma esplicitamente la sua natura non esaustiva, il comitato chiede che nel documento contenente l'elenco sia aggiunta tale precisazione.

Conformemente all'articolo 35, paragrafo 10, del regolamento generale sulla protezione dei dati, il comitato ritiene che, qualora sia già stata effettuata una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati nell'ambito di una valutazione di impatto generale nel contesto dell'adozione della base giuridica, l'obbligo di svolgere una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ai sensi dei paragrafi da 1 a 7 dello stesso articolo non si applica, salvo che lo Stato membro lo ritenga necessario.

Inoltre, se il comitato richiede una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati per una certa categoria di trattamento e una misura equivalente è già imposta dal diritto nazionale, l'autorità di controllo italiana deve inserire un riferimento a tale misura.

Il presente parere non concerne i trattamenti indicati dall'autorità di controllo italiana che sono stati ritenuti estranei al campo di applicazione dell'articolo 35, paragrafo 6, del regolamento generale sulla protezione dei dati, ossia i trattamenti che non sono finalizzati né "all'offerta di beni o servizi a interessati" in più Stati membri né al monitoraggio del comportamento degli interessati in più Stati membri e che non sono nemmeno suscettibili di "incidere significativamente sulla libera circolazione di dati personali all'interno dell'Unione". Si tratta, in particolare, dei trattamenti correlati alla legislazione nazionale, soprattutto quando questa prevede l'obbligo di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati. Inoltre qualsiasi trattamento correlato all'attività di contrasto è estraneo al campo di applicazione, in quanto al di fuori del campo di applicazione del regolamento generale sulla protezione dei dati.

Il comitato ha riscontrato che alcune autorità di controllo hanno inserito nel loro elenco determinate tipologie di trattamento che sono necessariamente di tipo locale. Dato che solo i trattamenti transfrontalieri e quelli che possono incidere sulla libera circolazione dei dati

personali e degli interessati sono coperti dall'articolo 35, paragrafo 6, il comitato non si pronuncia riguardo a questi trattamenti locali.

Il parere mira a definire un insieme coerente di trattamenti che sono ricorrenti negli elenchi presentati dalle autorità di controllo.

Ciò significa che, per un numero limitato di tipologie di trattamento, che saranno definite in maniera armonizzata, tutte le autorità di controllo richiederanno una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, e il comitato chiederà a tali autorità di modificare di conseguenza i rispettivi elenchi per garantire la coerenza.

Quando il presente parere non fa riferimento a trattamenti indicati negli elenchi, questo significa che il comitato non chiede all'autorità di controllo italiana di intraprendere alcuna azione al riguardo.

Infine, il comitato fa presente che la trasparenza è essenziale per i titolari del trattamento e i responsabili del trattamento. Al fine di chiarire le voci dell'elenco, il comitato ritiene che l'inserimento nell'elenco di un riferimento esplicito, per ciascuna tipologia di trattamento, ai criteri elencati nelle linee guida potrebbe aumentare la trasparenza. Pertanto il comitato ritiene che potrebbe essere aggiunta una spiegazione dei criteri che sono stati presi in considerazione dall'autorità di controllo italiana nel redigere l'elenco.

## 2.2 Applicazione del meccanismo di coerenza al progetto di elenco

Il progetto di elenco dell'autorità di controllo italiana comprende trattamenti finalizzati all'offerta di beni o servizi a interessati, al monitoraggio del loro comportamento in più Stati membri e/o a trattamenti che possono incidere significativamente sulla libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione, principalmente perché i trattamenti indicati nel progetto di elenco non si limitano a interessati presenti in Italia.

## 2.3 Analisi del progetto di elenco

Considerato che:

- a. l'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento generale sulla protezione dei dati richiede una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati qualora il trattamento possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, e che
- b. l'articolo 35, paragrafo 3, del regolamento generale sulla protezione dei dati contiene un elenco non esaustivo delle tipologie di trattamento che richiedono una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati,

il comitato è del parere che:

### NATURA INDICATIVA DELL'ELENCO

Poiché l'elenco presentato dall'autorità di controllo italiana non afferma esplicitamente la sua natura non esaustiva, il comitato chiede che tale precisazione sia aggiunta al documento contenente l'elenco.

## RIFERIMENTO ALLE LINEE GUIDA

Il comitato è del parere che l'analisi condotta dal Gruppo di lavoro "Articolo 29" nell'ambito delle linee guida WP 248 costituisca un elemento centrale per assicurare la coerenza in tutta l'Unione. Il comitato pertanto chiede alle diverse autorità di controllo di aggiungere una dichiarazione al documento contenente l'elenco, che chiarisca che l'elenco si basa su tali linee guida e ne costituisce un'integrazione e un'ulteriore specifica.

Poiché il documento dell'autorità di controllo italiana non contiene alcuna dichiarazione in tal senso, il comitato raccomanda all'autorità di controllo italiana di modificare il documento di conseguenza.

## DATI BIOMETRICI

L'elenco presentato dall'autorità di controllo italiana per parere del comitato prevede che il trattamento dei dati biometrici richieda di per sé una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati. Secondo il comitato, il trattamento dei dati biometrici di per sé non presenta necessariamente un rischio elevato. Tuttavia, il trattamento dei dati biometrici ai fini dell'identificazione univoca di una persona fisica in combinazione con almeno un altro criterio rende necessaria una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati. Pertanto, il comitato chiede all'autorità di controllo italiana di modificare il proprio elenco di conseguenza specificando che il trattamento dei dati biometrici ai fini dell'identificazione univoca di una persona fisica richiede lo svolgimento di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati solo quando il trattamento avviene in combinazione con almeno un altro criterio, fatto salvo l'articolo 35, paragrafo 3, del regolamento generale sulla protezione dei dati.

## DATI GENETICI

L'elenco presentato dall'autorità di controllo italiana per parere del comitato prevede che il trattamento dei dati genetici richieda di per sé una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati. Secondo il comitato, il trattamento dei dati genetici di per sé non presenta necessariamente un rischio elevato. Tuttavia, il trattamento dei dati genetici in combinazione con almeno un altro criterio rende necessaria una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati. Pertanto, il comitato chiede all'autorità di controllo italiana di modificare conseguentemente il proprio elenco, specificando che il trattamento dei dati genetici richiede lo svolgimento di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati solo quando il trattamento avviene in combinazione con almeno un altro criterio, fatto salvo l'articolo 35, paragrafo 3, del regolamento generale sulla protezione dei dati.

## TRATTAMENTO ULTERIORE

Il comitato ritiene che l'ulteriore trattamento dei dati personali non dovrebbe costituire un criterio che, di per sé o in combinazione con un altro criterio, comporta l'obbligo di svolgere una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati. L'elenco presentato dall'autorità di controllo italiana per parere del comitato attualmente richiede una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati per il trattamento ulteriore dei dati personali. Il comitato chiede

all'autorità di controllo italiana di modificare il proprio elenco di conseguenza, rimuovendo tale criterio.

#### MONITORAGGIO DEI DIPENDENTI

Il comitato è dell'avviso che, data la sua natura specifica, il trattamento finalizzato al monitoraggio dei dipendenti, che soddisfi i criteri degli interessati vulnerabili e del monitoraggio sistematico fissati nelle linee guida, può richiedere una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati. Dato che l'elenco presentato dall'autorità di controllo italiana per parere del comitato prevede già che tale tipologia di trattamento sia da sottoporre a una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, il comitato chiede unicamente di fare espresso riferimento ai due criteri fissati nelle linee guida WP 248. Inoltre, il comitato ritiene che il parere WP 249 del Gruppo di lavoro "Articolo 29" rimanga valido per quanto riguarda la definizione del concetto di trattamento sistematico dei dati dei dipendenti.

#### RIFERIMENTO A UNA BASE GIURIDICA SPECIFICA

Il comitato ritiene che l'utilizzo di una base giuridica specifica non dovrebbe costituire un criterio che, di per sé o in combinazione con un altro criterio, comporta l'obbligo di svolgere una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati. Dato che l'elenco presentato dall'autorità di controllo italiana per parere del comitato prevede che tale tipologia di trattamento sia da sottoporre a una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, il comitato chiede all'autorità di controllo italiana di modificare il proprio elenco di conseguenza, eliminando qualsiasi riferimento a una base giuridica specifica.

#### TRATTAMENTO CON UTILIZZO DI TECNOLOGIE NUOVE/INNOVATIVE

L'elenco presentato dall'autorità di controllo italiana per parere del comitato prevede che l'utilizzo di tecnologie nuove o innovative richiede, di per sé, una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati. Secondo il comitato, l'utilizzo di tecnologie innovative di per sé non presenta necessariamente un rischio elevato. Tuttavia, l'utilizzo di tecnologie innovative in combinazione con almeno un altro criterio rende necessario lo svolgimento di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati. Pertanto, il comitato chiede all'autorità di controllo italiana di modificare il proprio elenco di conseguenza, facendo riferimento nell'elenco alle tecnologie innovative e specificando che lo svolgimento di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati è richiesto solo quando il trattamento avviene in combinazione con almeno un altro criterio.

### 3. Conclusioni / raccomandazioni

La proposta di elenco dell'autorità di controllo italiana può comportare un'applicazione non coerente del requisito della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, pertanto si reputano necessarie le seguenti modifiche:

- In merito alla natura indicativa dell'elenco: il comitato chiede che al documento contenente l'elenco sia aggiunta la precisazione che l'elenco non è esaustivo.



- In merito al riferimento alle linee guida: il comitato chiede all'autorità di controllo italiana di modificare il proprio elenco di conseguenza.
- In merito ai dati biometrici: il comitato chiede all'autorità di controllo italiana di modificare il proprio elenco, specificando che il trattamento dei dati biometrici ai fini dell'identificazione univoca di una persona fisica richiede lo svolgimento di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati solo quando il trattamento avviene in combinazione con almeno un altro criterio.
- In merito ai dati genetici: il comitato chiede all'autorità di controllo italiana di modificare il proprio elenco, specificando che il trattamento dei dati genetici richiede lo svolgimento di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati solo quando il trattamento avviene in combinazione con almeno un altro criterio.
- In merito al trattamento ulteriore: il comitato chiede all'autorità di controllo italiana di modificare il proprio elenco di conseguenza, rimuovendo tale criterio.
- In merito al monitoraggio dei dipendenti: il comitato raccomanda unicamente di esplicitare il riferimento ai due criteri fissati nelle linee guida WP 248.
- In merito al riferimento a una base giuridica specifica: il comitato chiede all'autorità di controllo italiana di modificare l'elenco, eliminando qualsiasi riferimento a una base giuridica specifica.
- In merito all'utilizzo di tecnologie nuove o innovative: il comitato chiede all'autorità di controllo italiana di modificare il proprio elenco, facendo riferimento nell'elenco alle tecnologie innovative e specificando che lo svolgimento di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati è richiesto solo quando il trattamento avviene in combinazione con almeno un altro criterio.

#### 4. Osservazioni conclusive

Il presente parere è rivolto al Garante per la protezione dei dati personali (autorità di controllo italiana) e sarà reso pubblico ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 5, lettera b), del regolamento generale sulla protezione dei dati.

Ai sensi dell'articolo 64, paragrafi 7 e 8, del regolamento generale sulla protezione dei dati, entro due settimane dal ricevimento del parere l'autorità di controllo deve comunicare per via elettronica se intende mantenere o modificare il progetto di elenco. Entro lo stesso termine deve trasmettere il progetto di elenco modificato ovvero, qualora non intenda conformarsi in tutto o in parte al parere del comitato, deve fornire le pertinenti motivazioni.

Per il comitato europeo per la protezione dei dati

La Presidente

(Andrea Jelinek)